

COMUNE DI ARCORE

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2022
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 19/12/2024

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1. Oggetto del Regolamento	4
Art. 2. Gestione e disciplina del servizio	4
Art. 3. Natura del tributo	4
Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	4
Art. 5. Soggetto attivo	5
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	5
Art. 6. Presupposto per l’applicazione del tributo	5
Art. 7. Soggetti passivi	6
Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	6
Art. 9. Esclusione dall’obbligo di conferimento	7
Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	7
Art. 11 - Esclusione dei magazzini connessi ad attività produttive di rifiuti speciali	8
Art. 12. Superficie degli immobili	9
TITOLO III – TARIFFE	9
Art. 13. Costo di gestione e Piano finanziario	9
Art. 14. Determinazione della tariffa	10
Art. 15. Articolazione della tariffa	10
Art. 16. Periodi di applicazione del tributo	10
Art. 17. Tariffa per le utenze domestiche	11
Art. 18. Occupanti le utenze domestiche	11
Art. 19. Tariffa per le utenze non domestiche	12
Art. 20. Classificazione delle utenze non domestiche	13
Art. 21. Scuole statali	14
Art. 22. Tributo giornaliero	14
Art. 23. Tributo provinciale	14
TITOLO IV – RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – ESENZIONI	14
Art. 24. Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio	15

Art. 25. Riduzione per il corretto avvio al riciclo per le utenze non domestiche	15
Art. 26. Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta .	15
Art. 27. Riduzioni per le utenze domestiche.....	17
Art. 28. Riduzioni per utenze non domestiche non stabilmente attive	18
Art. 29. Agevolazioni	18
Art. 30. Cumulo di riduzioni e agevolazioni	18
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	18
Art. 31. Obbligo di dichiarazione.....	19
Art. 32. Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	19
Art. 33. Superficie accertabile	20
Art. 34. Riscossione	20
Art. 35. Rimborso e compensazione.....	21
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	21
Art. 36. Entrata in vigore e abrogazioni.....	21
Art. 37. Clausola di adeguamento.....	22
ALLEGATO A.....	23

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Arcore, a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge"), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 della Legge.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e disciplina del servizio

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 3. Natura del tributo

1. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle utenze ubicate “a cavallo” tra i due Comuni che avviene nei cassonetti situati in prossimità dell’accesso al locale o all’area in questione, il soggetto attivo della TARI deve essere individuato nel Comune nel cui territorio è situato l’accesso medesimo. Qualora poi tale principio risultasse di difficile applicazione, in particolare in ragione dell’esistenza di più accessi, deve essere applicato il criterio della proporzionalità.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l’applicazione del tributo

1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree operative scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse, o chiudibili verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree operative scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie ad attività produttive, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, ai sensi del comma 3 dell’art. 10 del D.L. n. 35 del 2013 ... omissis “*Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;*” omissis...

c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti (esempio DIA o SCIA) assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari inutilizzabili adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (luce, gas, acqua, telefono);

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non vi sia, di solito, la presenza umana;

- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi (esempio SCIA o DIA) per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di fine lavori;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le superfici coperte di utenze domestiche con altezza inferiore a 150 cm..

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. L'istanza di esclusione produrrà effetto dalla data di sussistenza dei requisiti se presentata nei termini di legge (ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo); se presentata tardivamente, l'istanza produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di imposta per il quale l'istanza risulta essere presentata entro i termini di legge.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

- 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2. Ai fini dell'ottenimento dell'esclusione si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

- 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
- 2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

d) le superfici produttive di rifiuti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

e) le superfici adibite ad attività di recupero, smaltimento di rifiuti, potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, depurazione delle acque reflue.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie di produzione su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento come di seguito indicato:

<i>ATTIVITA'</i>	<i>Percentuale riduzione superficie</i>
Autocarrozzerie, elettrauto, distributori di carburante, gommisti, autofficine per riparazione veicoli, autolavaggi, autorimesse	70%
Falegnamerie e lavorazioni del legno	70%
Laboratori diagnostici, radiologi, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi	70%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	70%

Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.

4. Per fruire della detassazione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; b) presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5. L'esclusione prevista dal presente articolo non può essere concessa in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni di cui al comma precedente entro i termini previsti dal regolamento.

Art. 11 - Esclusione dei magazzini connessi ad attività produttive di rifiuti speciali

1. Sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci collegati all'esercizio di dette attività produttive per i quali il soggetto passivo sia intestatario di un'utenza a sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali. Per poter godere dell'esclusione, il magazzino o l'area devono essere totalmente

ed esclusivamente asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali. L'esclusione non si applica nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani.

2. Allorquando sia verificabile la contestuale potenziale produzione di rifiuti urbani per i quali il servizio pubblico sia comunque attivo, la detassazione non agisce su tutta la superficie del compendio ma restano escluse dal beneficio, quindi tassabili, le superfici su cui si producono le frazioni conferibili al pubblico servizio, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dello stesso da parte del contribuente.

3. La richiesta di detassazione delle superfici di cui al comma 1 dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione. Nel caso in cui la stessa sia prodotta successivamente, essa produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, se presentata nei termini di legge, ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo alla sussistenza dei requisiti. Se presentata tardivamente, la richiesta produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di imposta per il quale la stessa risulta essere presentata entro i termini di legge.

4. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse, di qualsiasi natura essi siano, sono considerati rifiuti speciali pertanto essi non sono conferibili al servizio Comunale: i costi per lo smaltimento di tali frazioni sono interamente a carico del produttore. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 12. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo, di regola, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, dichiarata dal contribuente o accertata in via definitiva dal Comune.

2. La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione – per le utenze domestiche – di quella parte con altezza pari o inferiore a m. 1,50.

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 13. Costo di gestione e Piano finanziario

1. Il tributo è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario, redatto dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente Territorialmente Competente e approvato da ARERA nel rispetto delle deliberazioni assunte dall'autorità stessa.

3. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo tariffario (MTR) di cui alla Deliberazione ARERA 443/2019 e s.m.i..

Art. 14. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente o altro termine stabilito dalla legge, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 15. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, da una quota variabile parametrica (TVk), rapportata alle quantità di rifiuti conferibili, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione e da una quota variabile puntuale (TVp), rapportata al fabbisogno volumetrico di rifiuti indifferenziati conferibili, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 16. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata, entro il termine previsto dal successivo articolo 31.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la dichiarazione è presentata entro i termini di cui al successivo articolo 31 ovvero, se presentata successivamente, produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di imposta per il quale la stessa risulta essere presentata entro i termini di legge. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 17. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile paramtrica della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La quota variabile puntuale è rapportata alle volumetrie aggiuntive richieste da ciascuna utenza dal 1° novembre dell'anno a-2 al 30 ottobre dell'anno a-1, rispetto all'anno a di applicazione del tributo.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, con un valore compreso tra il minimo e il massimo tra quelli previsti dal DPR 158/1999 salvo ulteriori deroghe di legge. All'interno della stessa delibera saranno esplicitati annualmente i criteri per la quantificazione del maggior servizio richiesto dalle utenze, ai fini dell'applicazione della quota variabile puntuale.

Art. 18. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche e loro pertinenze occupate o condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Per le utenze domestiche e loro pertinenze a disposizione di soggetti non residenti nel Comune, per le abitazioni e loro pertinenze tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente in dichiarazione, in mancanza di dichiarazione si assume quello di n. 2 unità. Solo nel caso di presentazione di

denuncia da parte dei contribuenti stessi con occupanti zero, supportata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il numero degli occupanti è da intendersi “uno”.

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

3. Per gli alloggi e loro pertinenze a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente in dichiarazione, in mancanza di dichiarazione si assume quello di n. 2 unità. Solo nel caso di presentazione di denuncia da parte dei contribuenti stessi con occupanti zero, supportata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il numero degli occupanti è da intendersi “uno”.

4. Le cantine, le autorimesse o altri luoghi simili di deposito si considerano utenze domestiche, soggette sia alla tariffa fissa che alla tariffa variabile condotte da un occupante se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative o tenute a disposizione di soggetti titolari di altra utenza abitativa presso il Comune. Nel caso in cui tali fattispecie siano funzionalmente collegate ad utenze non domestiche si considerano a loro volta utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative e loro pertinenze, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, nel caso di presentazione di denuncia da parte dei contribuenti stessi con occupanti “zero”, supportata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il numero degli occupanti è da intendersi “uno”, in mancanza di dichiarazione si assume il numero di “due” unità. Nel caso in cui nell'immobile risiedano altri componenti del nucleo familiare si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 18 comma 7 del presente regolamento. Nel caso di trasferimento in struttura, a cui non segue il trasferimento di residenza, per non essere considerato occupante occorre presentare dichiarazione di cui all'articolo 31 e la presentazione di certificazione della struttura ospitante dalla quale si evinca che trattasi di trasferimento in forma definitiva.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente a quello in cui si è verificato l'evento.

8. In caso di decesso dell'intestatario verrà attribuito il numero degli occupanti come previsto dal precedente comma 7. Nel caso l'immobile diventasse tenuto a disposizione, anche quando la dichiarazione non venga tempestivamente presentata, la condizione di tenuta a disposizione, avrà decorrenza dalla data del decesso, se comprovata dagli eredi, come previsto dal precedente comma 2.

Art. 19. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di

coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile parametrica della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La quota variabile puntuale è proporzionale al maggior servizio richiesto dalla singola utenza, rispetto alla dotazione di base.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, con un valore compreso tra il minimo e il massimo tra quelli previsti dal DPR 158/1999 salvo ulteriori deroghe di legge. All'interno della stessa delibera saranno esplicitati annualmente i criteri per la quantificazione del maggior servizio richiesto dalle utenze, ai fini dell'applicazione della quota variabile puntuale.

Art. 20. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato A, secondo la classificazione prevista nelle tabelle 3° e 4° del D.P.R. n. 158/1999.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base dell'attività effettivamente svolta. Nel caso in cui all'interno degli stessi immobili siano svolte attività differenti, tra quelle di cui all'Allegato A, sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.

Qualora non sia identificabile univocamente l'attività effettivamente svolta nei locali ed aree soggetti al tributo, l'iscrizione avverrà sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale (come ad esempio attività di bed & breakfast) alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

5. Alle superfici destinate a parcheggi interrati e le superfici destinate a depositi di merci, pertinenziali di utenze non domestiche, si applicherà la tariffa relativa alla categoria 03 "Autorimesse, magazzini senza vendita diretta".

In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 21. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Art. 22. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) e maggiorata di un importo del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. Le utenze che sono tenute al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, assolvono l'obbligo di dichiarazione mediante il pagamento della TARI giornaliera da effettuare con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento per l'applicazione del suddetto canone. Per le utenze diverse da quelle di cui al periodo precedente, ovvero quelle non soggette al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui ai successivi articoli 31 e 32 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 23. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – ESENZIONI

Art. 24. Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

Art. 25. Riduzione per il corretto avvio al riciclo per le utenze non domestiche

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta, nella parte variabile parametrica, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

2. La riduzione della parte variabile parametrica della tariffa è calcolata in misura proporzionale in ragione della quantità effettivamente avviata al riciclo rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd stabiliti con deliberazione consiliare per ciascuna categoria di utenze non domestiche. La superficie presa a riferimento è quella tassabile operativa dove si producono i rifiuti urbani avviati al riciclo.

3. La riduzione deve essere richiesta dall'interessato, compilando l'apposito modulo, perentoriamente entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a cui dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) Documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto urbano avviato in proprio al riciclo (formulari rifiuti; copia del contratto stipulato con la/le società che procede/procedono al ritiro dei rifiuti da avviare al riciclo, o in mancanza dichiarazione della/e stessa/e che procede/procedono a chiamata; copia del MUD, solo se obbligati, da produrre entro 15 gg. dal termine per cui la legge ne prevede la scadenza di presentazione);

b) Attestazione rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di riciclo;

c) Copia del registro di carico e scarico;

d) Copia autorizzazione rilasciata ai sensi di legge al soggetto che effettua il riciclo dei rifiuti urbani. 4. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, a conclusione delle attività di verifica da parte del Comune.

5. In ragione dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, così come definita dal successivo articolo 26, la riduzione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Art. 26. Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta

1. Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendano avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta ai fini dell'avvio a recupero devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'ufficio Tributi del Comune ed al Gestore

stesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti ai fini dell'avvio a recupero in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune, a mezzo PEC, i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune. Il Comune provvederà, entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui al presente comma, a fornire opportuno riscontro al contribuente in merito alla documentazione pervenuta. L'eventuale riduzione della quota variabile del tributo spettante sarà comunque riconosciuta all'interno del primo avviso di pagamento utile.

3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico ai fini dell'avvio a recupero è prevista la riduzione della quota variabile parametrica del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:

$$\text{Rid} = \text{Qavv} / \text{Qtot} (\text{Kd})$$

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata ai fini dell'avvio a recupero o smaltimento, o il conferimento della medesima frazione ai soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile.

Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico **ai soli fini del recupero** è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

4. Per i soggetti che hanno presentato istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni 2021 e 2022 con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, la scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all'ufficio Tributi del Comune entro il 30 settembre dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con l'ufficio Tecnico del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio.

5. Per i soggetti che presentano istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni successivi a quelli di cui al comma precedente, la scelta di avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 avrà una validità minima di 2 anni. Non è ammessa la possibilità di riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo per il quale si è optato di conferire i rifiuti prodotti a soggetti diversi dal servizio pubblico di raccolta.

6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.

Art. 27. Riduzioni per le utenze domestiche

1. È riconosciuta una riduzione pari al 30% della tariffa complessiva per le abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. Ai fini di consentire le tempestive verifiche da parte degli uffici comunali, la riduzione di cui al presente comma decorre dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

2. Per le abitazioni prive di arredo e inutilizzate, per le quali il contribuente dimostri all'Ufficio Tributi del Comune di Arcore l'impossibilità di provvedere al distacco delle utenze, è riconosciuta una riduzione pari a due terzi della tariffa complessiva. La richiesta di riduzione deve essere presentata contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 31 comma 1 lettera a). La riduzione verrà applicata dalla data di richiesta e cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Annualmente a consuntivo, perentoriamente entro il 31 gennaio dell'anno successivo, dovranno essere presentati tutti gli atti e documenti comprovanti l'effettivo inutilizzo delle utenze stesse, quali es. copia del consuntivo delle spese condominiali dalla quale si evinca che il consumo è stato pari a "0", oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta da parte dell'Amministratore con le medesime indicazioni. La mancata presentazione della documentazione nei termini previsti necessaria alla verifica dei requisiti comporterà il recupero delle somme da parte dell'Ufficio.

3. La tariffa è applicata in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Art. 28. Riduzioni per utenze non domestiche non stabilmente attive

1. È prevista una riduzione pari al 70% della tariffa complessiva per i locali e le aree operative scoperte, diversi dalle abitazioni, utilizzati in modo non continuativo per un periodo complessivo non superiore a 30 giorni nello stesso anno solare o in annualità contigue.

2. La richiesta di riduzione, a cui dovranno essere allegati documenti comprovanti l'esercizio non continuativo e comunque inferiore a giorni 30 dell'attività, tra cui il distacco delle utenze dei pubblici servizi a rete, dovrà essere presentata dal soggetto passivo tramite apposito modulo. La riduzione è applicabile dalla data di presentazione della richiesta, previa verifica della documentazione prodotta.

Durante l'anno, qualora si verificano condizioni di utilizzo superiori al limite di cui al comma 1, il contribuente è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune di Arcore al fine del ricalcolo del tributo dovuto. L'Ufficio, in seguito a verifiche o a mancata comunicazione di variazione di durata di utilizzo da parte del contribuente, provvederà al recupero delle somme con sanzioni ed interessi.

Art. 29. Agevolazioni

1. Sono esenti dal tributo:

- i locali o le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali comunali come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale;
- gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

2. Al tributo dovuto sarà applicata una riduzione sulla parte variabile parametrica della tariffa pari al 50% per i locali a disposizione delle istituzioni scolastiche paritarie legalmente riconosciute di ogni ordine e grado.

3. Le agevolazioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 30. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, si applica solo una riduzione/agevolazione individuata tra quella più favorevole al contribuente.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 31. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare, entro il 30 giugno dell'anno successivo, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Devono, comunque, essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 6 mesi nell'anno solare.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 32. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale), il numero e dati anagrafici e fiscali dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

4. Si considerano valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu e della Tares, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI). I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

Art. 33. Superficie accertabile

1. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo, in assenza del dato relativo alla superficie calpestabile, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 34. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo con cadenza e modalità definite annualmente in sede di approvazione delle tariffe di pagamento, e contengono gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000 e dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento, il contribuente è tenuto a prendere contatti con l'ufficio tributi del Comune, in quanto la mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il soggetto dall'obbligo di versamento.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con altre modalità previamente approvate dal Comune.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, decorso detto termine, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione secondo quanto stabilito dal successivo comma 4. 4. Gli atti

devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

5. Nei casi di seguito riportati è prevista la possibilità di concedere una ulteriore rateizzazione rispetto alle scadenze fissate in sede di approvazione delle tariffe per il versamento ordinario del tributo dovuto, a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti:

- a) contribuenti che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di essere stati beneficiari per l'annualità precedente a quella di competenza del tributo del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;
- b) contribuenti che si trovano in condizioni economiche disagiate e che possiedono un reddito complessivo pari a 10.000 €;
- c) qualora l'importo dovuto calcolato sull'intera annualità superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti.

Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta entro la scadenza della prima rata ordinaria per l'anno di riferimento. Il numero e le scadenze delle rate saranno valutati dall'ufficio tributi in relazione all'entità dell'importo dovuto.

Art. 35. Rimborso e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune la restituzione delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto. La restituzione viene effettuata entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.
2. Le somme di cui al precedente comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune all'atto di presentazione dell'istanza di restituzione, dare luogo al rimborso oppure essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TARI.
3. Non è prevista la possibilità di richiedere il rimborso di cui al comma 2 per gli importi uguali o inferiori ad € 50 che, se spettanti, verranno compensati con le modalità indicate nello stesso comma, salvo chiusura totale delle utenze TARI.
4. Non si dà luogo alla restituzione di importi uguali o inferiori all'importo stabilito all'interno del Regolamento Generale delle Entrate.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, ha effetto dal 1° gennaio 2023.

Art. 37. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Categoria	Tipologia attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici e agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferram. e beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende/tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artig. tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste

27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club